

Repertorio n. 15117

Raccolta n. 9438

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventotto dicembre duemilasedici in Napoli e nello studio alla Via dei Mille n. 61, alle ore dieci e trenta.

Innanzi a me STEFANO SANTANGELO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Frattamaggiore con studio alla Via XXXI Maggio n. 22,

**SI E' RIUNITA**

l'assemblea della società

"ARPAC MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con unico socio, soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento di "AGENZIA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE CAMPANIA (A.R.P.A.C.)", con sede in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 11, Torre 7, capitale di euro 1.198.358,00 (unmilione-centonovantottomilatrecentocinquantotto virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04709971214, nonché iscrizione al R.E.A. n. 709478, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Modifiche statutarie ai sensi del D.lgs n. 175/2016.

**E' PRESENTE**

Raffaele BUSIELLO, nato a Torre Annunziata il 3 settembre 1947, Amministratore Unico della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Raffaele Busiello, il quale

**CONSTATATO**

- che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale;
- che è presente l'unico socio "AGENZIA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE CAMPANIA (A.R.P.A.C.)", titolare dell'intero capitale sociale, in persona del Commissario e Legale Rappresentante dott. Pietro Vasaturo;
- che è presente l'Amministratore Unico;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Sindaco Effettivo dott. Marcello Pastore ed il Sindaco Effettivo dott. Angelo Porcaro;
- che il Presidente del Collegio Sindacale Plinia di Bello ha giustificato la sua assenza;

**ACCERTATA**

l'identità e la legittimazione dei presenti

**DICHIARA**

validamente costituita questa Assemblea essendo presente l'unico socio ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Prendendo la parola il Presidente, comunica che è necessario adeguare lo Statuto Sociale al portato del D.lgs n. 175/2016 ed in particolare propone di modificare l'art. 3.2. inserendo che la società realizza la pro-

pria attività esclusivamente per i soci, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 175/2016 e può ricevere l'affidamento diretto "in house" delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e l'art. 27 dello Statuto Sociale prevedendo che l'Organo di Controllo possa essere sia monocratico che collegiale.

L'Assemblea della "ARPAC MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con unico socio," del 28/12/2016, dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano,

- udita la relazione dell'Organo Amministrativo;
  - preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- con il voto favorevole dell'unico socio,

**DELIBERA**

= I =

di modificare come segue l'art. 3.2 dello Statuto Sociale:

"La società ha per oggetto la gestione di servizi istituzionali strumentali necessari per lo svolgimento delle attività dell'ARPAC nelle funzioni definite dall'art. 5 della legge istitutiva dell'Ente (Legge Regione Campania n. 10 del 29 luglio 1998) e degli eventuali successivi giusti art. 4 comma 3 del D.lgs 175/2016, con particolare riguardo, in via meramente esemplificativa e non esaustiva o tassativa ai seguenti:

- a) servizi di supporto operativo agli Uffici Amministrativi e Tecnici dell'ARPAC (segreterie di direzione, digitazione e scritturazione di documenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento degli Uffici);
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, disinfezione e disinfestazione, lavaggio e custodia dei beni immobili e mobili, impianti, complessi e laboratori;
- c) servizi di supporto operativo per l'attività di consulenza tecnico-scientifica nel campo della prevenzione e della tutela ambientale;
- d) monitoraggio ambientale;
- e) verifica, censimento, bonifica di siti inquinati;
- f) gestione di sistemi informativi per l'ambiente;
- g) qualsiasi altra attività collegata alle funzioni esercitate dal e dai soci.

La società realizza la propria attività esclusivamente per i soci, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 175/2016, può ricevere l'affidamento diretto "in house" delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.";

= II =

di modificare come segue l'art. 27 dello Statuto Sociale:

"27. Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

27.1. La Società, con decisione dei soci, può:

- attribuire, congiuntamente, sia la funzione di controllo di gestione, sia quella di revisione legale dei conti ad un Organo di controllo che può essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale; in tale ipotesi il Sindaco Unico o tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- attribuire, disgiuntamente, la funzione di controllo di gestione ad un Sindaco Unico o ad un Collegio Sindacale e la funzione di revisione legale dei conti ad un Revisore legale o ad una Società di revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o almeno un membro effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito

registro.

27.2. La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.

27.3. In tutti i casi in cui si proceda alla nomina, all'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e ss. del c.c.

27.4. Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del Collegio stesso e, in caso di sua cessazione, la Presidenza è assunta, sino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

27.5. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica e l'incarico di revisione ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

27.6. La retribuzione dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.";

= III =

di conferire all'Amministratore Unico i più ampi poteri per l'attuazione della delibera testè assunta.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dieci e cinquanta e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto Sociale.

Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la lettera "A", dalla lettura del quale vengo dispensato.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per sei facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dieci e quantacinque.

FIRMATI: RAFFAELE BUSIELLO -

STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)

====

Allegato "A" all'atto n. 9438 della Raccolta

STATUTO

ARPAC MULTISERVIZI

Società a responsabilità limitata

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ARPAC MULTISERVIZI società a responsabilità limitata".

1.2 La Società potrà altresì assumere la denominazione abbreviata "ARPAC MULTISERVIZI S.r.l.".

1.3 La società è a totale partecipazione dell'Agenzia regionale per la protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.) nella forma di società "in house" in quanto svolge esclusivamente per l'Ente le proprie attività, non potrà assumere partecipazioni in altre società od Enti ed è sottoposta ad un controllo da parte della stessa A.R.P.A.C. analogo a quello esercitato sui propri servizi.

1.4 La società è strutturata in due aree strategiche di intervento: a) interventi ex art. 10 del dlgs 468\1997 e succ.; b) compiti ordinari.

#### Articolo 2

##### Sede e durata

2.1 La Società ha sede nel Comune di Napoli (NA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale della società

nell'ambito dello stesso comune nonché di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative in Italia ed all'estero (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

2.3 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea .

#### Articolo 3

##### Oggetto sociale

3.1. E' fatta salva l'originaria mission statutaria della società PAN SpA..

3.2. La società ha per oggetto la gestione di servizi istituzionali strumentali necessari per lo svolgimento delle attività dell'ARPAC nelle funzioni definite dall'art. 5 della legge istitutiva dell'Ente (Legge Regione Campania n. 10 del 29 luglio 1998) e degli eventuali successivi giusto art. 4 comma 3 del D.lgs 175/2016, con particolare riguardo, in via meramente esemplificativa e non esaustiva o tassativa ai seguenti:

a) servizi di supporto operativo agli Uffici Amministrativi e Tecnici dell'ARPAC (segreterie di direzione, digitazione e scritturazione di documenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento degli Uffici);

b) manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, disinfezione e disinfestazione, lavaggio e custodia dei beni immobili e mobili, impianti, complessi e laboratori;

c) servizi di supporto operativo per l'attività di consulenza tecnico-scientifica nel campo della prevenzione e della tutela ambientale;

d) monitoraggio ambientale;

e) verifica, censimento, bonifica di siti inquinati;


f) gestione di sistemi informativi per l'ambiente;

g) qualsiasi altra attività collegata alle funzioni esercitate dal e dai soci.

La società realizza la propria attività esclusivamente per i soci, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 175/2016, può ricevere l'affidamento diretto "in house" delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

3.3. I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la società ed i soci sono regolati da apposite convenzioni di affidamento di servizi con riferimento a quanto previsto nel piano tecnico economico e finanziario approvato nelle delibere assembleari.

3.4. La società potrà, inoltre, compiere, in modo non prevalente, e non nei confronti del pubblico tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (con esclusione di qualsiasi operazione di leasing attivo, nonché di "credito al consumo" anche nell'ambito dei soci) ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, escluso il rila-



scio di garanzie di qualsiasi genere nell'interessi di terzi.

3.5. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

3.6. La società, nell'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali ed umane dei propri soci nelle forme previste dalla legge.

#### Articolo 4 Capitale sociale

4.1 Il capitale sociale è di Euro 1.198.358,00 (unmilionecentonovantottomilatrecentocinquantotto virgola zero zero).

Il socio ha diritto al voto in proporzione alla partecipazione sociale posseduta.

Le quote sono indivisibili e nel caso di comproprietà vale quanto disposto dall'art.2468 c.c.

4.2 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

4.3 La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute.

#### Articolo 5 Soci

5.1 Possono assumere la qualifica di soci soggetti pubblici individuati dall'Ordinamento per specifici interventi delegati da Norme o Regolamenti, nazionali e regionali.

5.2 Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci a tal fine eletto.

5.3 In ogni caso, pur con il subentro di altre PP.AA., la società dovrà rimanere a partecipazione maggioritaria dell'A.R.P.A.C.

5.4 Nell'ipotesi di ammissione di nuovi soci, da intendersi di natura pubblica, si procederà, se consentito dalle norme vigenti, con uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Organo Amministrativo.

5.5 E' esclusa la possibilità della cessione delle quote della società a soggetti privati.

#### Articolo 6 Finanziamenti

6.1 I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio tra soci.

6.2. Per quanto riguarda la prescrizione di cui al punto che precede, comunque, si fa riferimento alla disciplina della legge di Contabilità Pubblica ed ai Regolamenti applicativi della Regione Campania.

#### Articolo 7

##### Obblighi dei soci

7.1 I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

7.2 I soci non potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dalla società, per perdite di gestione, anche nell'ipotesi di scioglimento della società, risponderanno esclusivamente nei limiti del capitale versato.

#### Articolo 8

##### Perdita della qualità di socio

8.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione.

#### Articolo 9

##### Decadenza e recesso

9.1 I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge o per giusta causa.

9.2 La dichiarazione di recesso deve essere indirizzata all'Organo Amministrativo e inviata a questo con lettera raccomandata a/r o telegramma entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure in mancanza di una decisione dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

9.3 L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo.

9.4 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

9.5 La determinazione del rimborso è effettuata dall'organo amministrativo entro 120 giorni dalla comunicazione della volontà del socio di recedere, tenendo conto del patrimonio netto della società.

9.6 Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.


9.7. Quanto disciplinato dai punti che precedono è vincolato alla natura pubblica del Socio ed alla caratteristica giuridica della società ed è sottoposto alla disciplina dettata dalle norme.

#### Articolo 10

##### Esclusione

10.1 L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, viene deliberata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su parere dell'Organo Amministrativo, dall'Assemblea dei soci, nei confronti del socio che:

10.1.1. non ottemperi, in modo grave e reiterato, alle disposizioni dello



Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;

10.1.2 compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi ed alle finalità della Società;

10.2 Nei casi previsti dal comma precedente, l'Organo Amministrativo provvede a comunicare al Socio le contestazioni assegnando allo stesso non meno di 15 gg. Per produrre eventuali controdeduzioni.

10.2.1 In caso di controversia si applicano le disposizioni di cui all'art.32 sulla attivazione della procedura arbitrale.

#### Articolo 11

##### Esercizio sociale

11.1 L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo anno che decorre dalla data dell'atto di costituzione al 31 dicembre.

#### Articolo 12

##### Organi della società

12.1 Gli organi della Società sono:

- Assemblea dei soci;
- L'Organo Amministrativo;
- Il Collegio Sindacale se nominato.

#### Articolo 13

##### Assemblea dei Soci: costituzione

13.1 L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutti i Soci.

La presidenza dell'Assemblea dei soci compete all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, alla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario anche esterno indicato dal Presidente stesso a meno che il verbale non debba essere redatto ai sensi di legge dal notaio.

#### Articolo 14

##### Assemblea dei Soci: convocazione

14.1 Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.

14.2 L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove l'organo amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art.2364, l'assemblea potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 giorni.

14.3 L'Assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta dei Soci che rappresentano il 30% del capitale sociale, con comunicazione scritta da inviare al Presidente con l'indicazione dei motivi e degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

14.4 L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Presidente mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci. Relativamente a tali ultimi due sistemi, è necessario aver riscontro della ricezione me-

dianche ricevuta di trasmissione dell'avvenuto invio. La mancata conferma non invalida la regolarità della convocazione.

L'invio deve essere effettuato al domicilio di ciascun socio risultante dal libro soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.5 L'Avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

14.6 L'Assemblea può riunirsi mediante video/teleconferenza tra la sede sociale o il luogo precisato nell'avviso di convocazione e le varie filiali della società o il domicilio dei soci iscritto nel libro soci. La video/teleconferenza deve essere registrata. L'avviso di convocazione deve precisare i luoghi dove è possibile partecipare alla riunione mediante collegamento video audio. Presso tali luoghi devono essere messi a disposizione tutti i documenti che la legge impone di depositare presso la sede della società prima dell'adunanza. Condizione essenziale per la validità dell'assemblea in video/teleconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del Presidente, la legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe nonché la possibilità degli stessi di discutere in tempo reale nel dibattito.

Deve essere consentito al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; inoltre deve essere consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi questi presupposti la riunione si intende tenuta in ogni caso nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il segretario per la stesura e sottoscrizione del verbale nell'apposito libro.

Nel caso in cui in corso di assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazione può essere utilizzata dal Presidente dell'assemblea la videoregistrazione della video/teleconferenza.

14.7. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.

#### Articolo 15

##### Assemblea dei Soci: funzionamento

15.1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci

15.2 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

15.3. Gli Enti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

15.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.


15.5 Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### Articolo 16

##### Assemblea dei Soci: quorum deliberativi

16. 1. Fatto salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente statuto l'Assemblea delibera validamente con la maggioranza per essa richiesta dall'art. 2479 bis c.c.

#### Articolo 17





#### Assemblea dei Soci: sistemi di votazione

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

#### Articolo 18

##### Assemblea dei Soci: modalità di deliberazione

18.1 Le decisioni dei soci che non riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci. Le decisioni devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

18.2 Il procedimento per la consultazione scritta l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. L'organo amministrativo comunica a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

18.3 Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo ed inserito nel libro delle decisioni dei soci.

#### Articolo 19

##### Assemblea dei Soci: attività

19.1 L'Assemblea dei soci, ai fini del controllo sulle attività della società e sul raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle attività di servizi affidati ha inderogabilmente competenza per:

- a. Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b. Approvare il programma attuale di attività predisposto dall'organo amministrativo;
- c. Nominare l'Organo Amministrativo e deliberare sulla eventuale revoca e /o sostituzione dello stesso.
- d. Nominare i componenti del Collegio Sindacale;
- e. Approva l'organigramma aziendale proposto dall'Organo Amministrativo.

19.2 L'Assemblea inoltre delibera su:

- a. Eventuali modifiche dello Statuto;
- b. Proroga, scioglimento e messa in liquidazione della società;
- c. Approvazione di eventuali regolamenti interni della società.

#### Articolo 20

##### Amministrazione

20.1 La società è amministrata alternativamente da:

- a. Un amministratore Unico;
- b. Un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri a cinque membri.

Il tipo di amministrazione ed il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina dell'Organo Amministrativo.

20.2 I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche prescelti tra non soci e durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa e sono rieleggibili. In ogni caso l'Organo Amministrativo dura in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di scadenza del mandato.

20.3 In ipotesi di Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

20.4 Gli emolumenti spettanti all'Organo Amministrativo sono fissati dall'Assemblea, oltre al rimborso spese a pie di lista sostenuto in relazione della carica, nei limiti previsti dal bilancio previsionale.

20.5 In ipotesi di Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente e dell'Amministratore Delegato è di competenza dell'A.R.P.A.C.

#### Articolo 21

##### Amministrazione: compiti

21.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione escluso quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea dei soci. In particolare:

- cura la gestione operativa della società e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali all'attuazione dell'oggetto sociale;
- cura le politiche gestionali;
- predispone ogni anno il programma delle attività e redige la relazione di carattere amministrativo gestionale sull'attività svolta nell'anno trascorso;
- definisce le linee di sviluppo e i programmi attuali di attività della società;
- predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari ed organizzativi di attuazione, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- istruisce le domande di ammissione dei nuovi soci;
- prende atto delle dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- propone all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente statuto e dell'atto costitutivo;
- delibera sulle liti attive e passive;
- propone regolamenti interni della Società;
- fornisce all'A.R.P.A.C., attraverso consultazioni periodiche, tutte le informazioni attinenti la gestione da parte della società dei servizi affidati in modo da poter garantire all'Ente il potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato.

#### Articolo 22

##### Amministratore Delegato

All'Amministratore Delegato sono riconosciuti poteri di ordinaria amministrazione secondo le direttive che verranno impartite dall'ARPAC. La remunerazione dell'Amministratore investito di particolari poteri non potrà superare il costo complessivo che l'ARPAC sopporta per un proprio dirigente; ovvero, è da intendersi che l'importo da corrispondere non dovrà essere superiore all'importo netto in godimento ad un Dirigente di Struttura Complessa di Arpac.

#### Articolo 23

##### Consiglio di Amministrazione: funzionamento

23.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. L'Assemblea potrà fissare alcune tematiche sulle quali il Consiglio di Amministrazione deve assumere le deliberazioni a maggioranza qualificata di 2/3 (dueterzi) dei componenti del Consiglio stesso.

23.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutto gli altri il testo della decisione proposta fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo compresi il telefax e la posta elettronica e devono essere conservate dalla società.

23.3 Il consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio ed in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

23.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario, anche esterno al Consiglio.

#### Articolo 24

##### Consiglio di Amministrazione: convocazione

24.1 Il Consiglio è convocato a cura del Presidente anche a mezzo fax o posta elettronica sette giorni prima di quello fissato per la riunione, almeno ogni sei mesi, ovvero su richiesta motivata di un terzo dei componenti o se ne fa richiesta il Collegio Sindacale.

24.2 Nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore a mezzo di messaggio telefax o di posta elettronica. Nell'avviso devono essere espressamente indicate le motivazioni di urgenza.

24.3 Il Consiglio sarà comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica.

24.4 Di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziani;

24.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza, purchè in tal caso

sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la con testualità della discussione e delle deliberazioni.

Deve essere consentito al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; inoltre deve essere consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, dove pure deve trovarsi il segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### Articolo 25

Presidente del Consiglio di Amministrazione: attività

##### 25.1 Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Società;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'o.d.g. vengano fornite ai membri del collegio;
- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- coordina, cura i rapporti fra il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi societari;
- esercita le eventuali deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'ARPAC.

25.2. il Vice Presidente, oltre alle eventuali ulteriori deleghe conferite da Arpac, sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza.

#### Articolo 26

Deleghe poteri del Consiglio

26.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'ARPAC, può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente,

26.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari poteri verrà stabilita dall'ARPAC e non potrà superare il costo complessivo lordo che l'ARPAC sopporta per un proprio dirigente di Struttura Complessa.

#### Articolo 27

Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

27.1. La Società, con decisione dei soci, può:

- attribuire, congiuntamente, sia la funzione di controllo di gestione, sia quella di revisione legale dei conti ad un Organo di controllo che può essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale; in tale ipotesi il Sindaco Unico o tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- attribuire, disgiuntamente, la funzione di controllo di gestione ad un Sindaco Unico o ad un Collegio Sindacale e la funzione di revisione legale dei conti ad un Revisore legale o ad una Società di revisione; in tale i-

potessi il Sindaco Unico o almeno un membro effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

27.2. La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.

27.3. In tutti i casi in cui si proceda alla nomina, all'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e ss. del c.c.

27.4. Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del Collegio stesso e, in caso di sua cessazione, la Presidenza è assunta, sino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

27.5. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica e l'incarico di revisione ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

27.6. La retribuzione dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

#### Articolo 28

##### Altre forme di controllo

28.1 In tutti i casi in cui la società ottiene l'assegnazione di incarichi da parte del Socio Pubblico, a questi compete la facoltà di ispezione, in qualsiasi momento, dei documenti contabili amministrativi della società in relazione alle attività assegnate in modo da poter effettuare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

28.2 Al fine di assicurare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi il l'ARPAC designerà, di volta in volta il segretario per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, salvo che il verbale non venga redatto da un notaio.

28.3. In ottemperanza al Diritto comunitario, al fine di realizzare le premesse di "controllo analogo", le attività amministrative e gestionali della Società sono soggette al controllo, rispettivamente, successivo e preventivo dei Servizi istituzionalmente preposti dell'Ente pubblico proprietario.

#### Articolo 29

##### Bilancio

29.1. L'Esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede in conformità alle prescrizioni di legge alla formazione del bilancio sociale.

#### Articolo 30

##### Utili

30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a) il 5% (Cinque per cento) è destinato a fondo di riserva legale ex art. 2430 c.c. fino a che esso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

30.2. Gli utili non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore della società.

#### Articolo 31

##### Scioglimento e liquidazione

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori anche non soci, fissandone poteri e compensi.

#### Articolo 32

##### Modifiche statutarie

32.1 Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'Organo Amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale ivi compreso il voto favorevole dell'A.R.P.A.C.

#### Articolo 33

##### Clausola arbitrale

33.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i Soci e tra essi e la Società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i Sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la Società.

L'arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le parti. Si applicano gli articoli 34, 35, 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

#### Articolo 34

##### Rinvio

34.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

Inoltre il presente Statuto è vincolato alle prescrizioni del diritto comunitario e della giurisprudenza, formatasi negli anni, della Corte di Giustizia; ovvero, il rapporto di immedesimazione tra l'ente e la società partecipata si realizza, tra l'altro, con la seguente caratteristica: a) l'Amministrazione Pubblica proprietaria deve esercitare sulla Società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi; b) la Società deve svolgere la propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza. In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", la Società (c.d. in house) non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa (principi affermati dalla Corte di giustizia a partire dalla sentenza Teckal del 18 novembre 1999, C-107/98).

I dati gestionali della Società, giusta giurisprudenza della Corte dei Conti, concorrono a formare i risultati di Bilancio dell'Ente pubblico proprietario.

Per gli acquisti di beni e servizi, per le assunzioni di personale, la società, giusta prescrizioni delle leggi regionali, in particolare la LR

1\2007, dovranno seguire procedure ad evidenza pubblica.


FIRMATI: RAFFAELE BUSIELLO -

STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)

====

La presente copia composta di quattro fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso CONSENTITO.

Frattamaggiore, 2 gennaio 2017

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is a complex, cursive scribble. The seal is circular and contains text, including the name 'STEFANO SANTANGELO' and the word 'NOTAIO'. The seal is partially obscured by the signature.